



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 33 della Costituzione, ove si prevede che: *"Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei Limiti stabiliti dalle Leggi dello Stato"*;
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia delle istituzioni musicali, a norma della Legge n. 508/99", con specifico riferimento all'art. 14 "Statuto e regolamenti";
- VISTO il vigente Statuto del Conservatorio " G. Verdi" di Como;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (GU Serie Generale n.106 del 09-05-2001 - Suppl. Ordinario n. 112) e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (GU Serie Generale n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) - nel seguito del presente decreto menzionato anche come "Codice";
- VISTO il vigente contratto collettivo nazionale del settore AFAM



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

- VISTA l'approvazione della proposta del presente Regolamento da parte delle RSU in data 29.07.2022;
- VISTA l'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio in data 22.08.2022 con delibera n.42;
- CONSIDERATO che il Presente Regolamento costituisce parte integrante della contrattazione decentrata integrativa;

DECRETA

L'entrata in vigore del seguente:

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017.

CAPO PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo articolo, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti previste dal medesimo articolo.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di lavori nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, e sulla base della sussistenza di attività incentivabili ai sensi del Codice, proponga nomina di un Direttore dell'Esecuzione in possesso di competenze altamente specializzate come nel caso della documentazione ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

conformità).

2. Ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.
3. Sono esclusi, ai fini della costituzione del Fondo, i lavori di manutenzione ordinaria e i servizi di progettazione interna e le concessioni.
4. Gli incentivi sono ammessi solo in caso di esperimento di procedura comparativa. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del Codice, i lavori in amministrazione diretta e le attività esperite con procedura non comparativa.
5. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza. In caso di convenzioni di aggregazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice, l'incentivo viene riconosciuto unicamente all'ente affidatario nei termini previsti dal Regolamento dell'ente medesimo.
6. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano).All'interno dei predetti contratti, i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento) mentre i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente regolamento.
7. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

8. È esclusa dagli incentivi qualsiasi fattispecie non espressamente prevista dall'art. 113 del Codice.
9. Costituisce presupposto imprescindibile per la costituzione del fondo e l'erogazione degli incentivi l'inserimento delle attività nel Piano Biennale degli acquisti e del Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del Codice.



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

Art. 3 Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle Strutture tecniche dell'Ateneo. È quindi utilizzabile per:
 - a. acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per le
 - b. funzioni previste dal Codice;
 - c. implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

7. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 4 - Ruoli e Funzioni

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP):

a. La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti di cui ai punti 4 e 7 delle Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

b. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, qualora il Consiglio di Amministrazione non abbia optato secondo quanto previsto all'art. 2 comma 5, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

c. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

d. Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.

e. Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle linee guida dell'ANAC sopra richiamate in relazione ai requisiti.

f. Di norma, il RUP è il Direttore Amministrativo.

2. Il personale coinvolto nelle Attività di programmazione della spesa per investimenti;

a. Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa per investimenti oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari all'appalto e necessarie a



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

3. Direzione dei Lavori e della Direzione dell'Esecuzione:

a. Il Direttore dei Lavori, svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni si prevederà la presenza di almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

a. Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è di norma il RUP. Per gli appalti di servizi e forniture, il Direttore dell'esecuzione può essere diverso dal RUP unicamente per appalti superiori a euro 500.000,00, ovvero per appalti di particolare complessità, come di seguito specificato:

i. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

ii. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, sociosanitario, supporto informatico);

iii. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi

ii. innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

i. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

b. Analogamente al Direttore dei lavori, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

1. Incaricati per la verifica preventiva dei progetti:

a. Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica preventiva del progetto dovranno svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e segnatamente prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificheranno la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico- economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

b. Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal

c. responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice.



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

d. Per la disciplina di dettaglio relativa all'attività di verifica preventiva del progetto si rimanda all'art. 26 del Codice e al punto VII. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018.

5 Incaricati per la predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici:

- a. Gli incaricati per il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici dovranno essere dipendenti interni che abbiano specifiche competenze in materia di appalti.
- b. Gli incaricati, nei limiti delle proprie competenze amministrative e/o tecniche, dovranno, a titolo esemplificativo: predisporre e/o verificare il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare ed i relativi allegati, verificare il capitolato speciale d'appalto, il contratto d'appalto, verificare la correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione, nonché il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento, il tutto al fine di garantire i principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del Codice.

6. Collaudatore.

- a. L'incaricato del collaudo è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico, se presente.
- b. Per le operazioni di collaudo le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavoro, alla complessità e all'importo degli stessi.
- c. Collaboratori tecnico-amministrativi.
- d. È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato e il personale amministrativo, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi.
- e. Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrativa delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori, etc. etc.), al collaudo. Il personale tecnico addetto



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di non particolare complessità, deve essere inserito anche in attività incentivabili quali le attività di supporto al RUP, alla programmazione e all' esecuzione dei lavori soggetti ad incentivazione, in quanto le attività del personale tecnico addetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di non particolare complessità, sono strumentali e propedeutiche alle attività tecniche soggette ad incentivazione e alle relative attività di programmazione.

7- Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti dal responsabile del servizio competente o dal Direttore Amministrativo, tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando, ove possibile il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti.

8. L'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica e documentabile responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.

9. L'incentivo in ogni caso viene erogato, con riferimento ai lavori, per i procedimenti per i quali sia stato redatto il progetto (al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione), ed abbia avuto luogo l'affidamento, ad eccezione dei casi previsti nel successivo articolo 10 comma 5.

Art.5 - Incarichi e gruppo di lavoro

1. Il conferimento degli incarichi tecnici per i lavori e per l'affidamento di servizi e forniture spetta al Direttore Amministrativo.

2. Qualora il Direttore Amministrativo non ricopra il ruolo di RUP, può svolgere altre funzioni che devono essere indicate dettagliatamente e motivatamente nel Piano Biennale degli Acquisti o nel Piano Triennale dei lavori pubblici.

3. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi il RUP, previa relazione del Direttore Amministrativo; qualora la cessazione riguardi il Direttore Amministrativo, la relazione è a cura del Direttore.

4. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:

- a. l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
- b. il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;

c. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore Amministrativo, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esane.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Art.6-Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).

Art.7 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale del Conservatorio le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II-FONDO PER LAVORI

Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori svolti dal personale

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.

2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il



CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Art. 9 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori come indicato nella seguente tabella:

Base di gara (t:.)		Descrizione	Aliquota
Da	a		
40.000	999.999	Procedure negoziate (non riconosciuto per gli affidamenti diretti)	2%
1.000.000	5.349.999	Procedure ordinarie fino a soglia Comunitaria	1,75%
5.350.000		Procedure ordinarie oltre soglia Comunitaria	1,00%

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di lavori sotto la soglia dei 40.000,00 € (intesa come soglia prevista dall'art. 36, comma 2 lettera a) e in tutti i casi in cui ci si avvalga di un affidamento diretto senza una procedura di selezione dell'affidatario.

3. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.

4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art.3 comma 3 del presente regolamento.

5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

N.	Prestazione	% (min-max)
1	Responsabile unico del procedimento (Art. 31) e collaboratori	35 - 50%
2	Attività di programmazione della spesa per investimenti	2 - 5%
3	Verifica preventiva della progettazione e validazione	5- 10%
4	Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti. (possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	2 - 10%
5	Direzione lavori (art. 101).	4-10%
6	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5 - 10 %
TOT.		100%

6. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Amministrativo che valuta la

corrispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

Art. 10- Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C 1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
Incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
Incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
- b. sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
- c. ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:

- a. qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;

- c. qualora la progettazione venga fermata motivatamente alla fase definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- d. qualora la progettazione venga interrotta motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

CAPO III - FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art.11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.
2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, come previsto dalle Linee Guida ANAC (art. 10.2), ovvero nel caso di:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (intesa come soglia delle Delibera ANAC del 26/10/2016 .
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art.12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:

Base di gara (€)

Da	A	Descrizione	Aliquota
40.000	499.999	Appalti fino a soglia Linea Guida ANAC [Solo nei casi previsti dall'art.10 comma2 lett b), c), d), e)]	1,5%
500.000	4.999.000	Appalti fino a soglia Linea Guida ANAC	1,0%
5.000.000		Appalti oltre soglia Linea Guida ANAC	0,75%

2 Sono escluse dall'incentivo le attività previste all'art. 2 del presente Regolamento. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art.36 comma 2 lettera a).

3. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 500.000 € (intesa come soglia prevista dalle Linee Guida ANAC) ad eccezione dei casi previsti dall'art.11 comma 2, lett b), c), d), e).

4. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie Aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione", ecc.) Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc. per acquisti comunque superiori alla soglia del comma 1, che sulla base del combinato disposto con l'art.2, necessitano di un atto formale di approvazione finale quale ad esempio certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, verifica di conformità ecc. da parte di una figura specializzata e che richiedono quindi, per vigilare sulla corretta esecuzione, l'impiego di figure tecniche altamente specialistiche.

5. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.

6. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art.3 comma 3 del presente regolamento.

7. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

	Prestazione	% (min-max)
1	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	30 - 50%
2	attività di programmazione della spesa per investimenti	10 - 15%
3	attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione de-contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione d2 parte di uffici differenti)	10 - 15%

4	Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del Contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo, validazione.	25 - 50%
TOT		100%

8. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore Amministrativo che valuta la corrispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto. Qualora il Direttore Amministrativo rientri tra i beneficiari dell'incentivo, il prospetto di ripartizione, adeguatamente documentato, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi

	Coeff. riduttivo C 1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D.lgs n. 50/2016;
- b. sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

- c. ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dei servizi sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato.

CAPO IV -NORME COMUNI

Art.14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. Fermo restando quanto stabilito all'art.12 comma 8 del presente Regolamento, la liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Direttore Amministrativo. Alla determina di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. La corresponsione dell'incentivo è proposta dal Dirigente se esistente o del responsabile previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, rientrano nella quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
7. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art.31 comma 12 del Codice.

Art.15 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del

Responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2 Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art.16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è ridotta tenendo conto dell'apporto della figura esterna. La restante quota è attribuita al personale interno come accertata dal RUP.

Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art.18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il Direttore Amministrativo verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web del Conservatorio e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi e di spedizione delle lettere di invito è successiva alla data del 18/04/2016 e alle attività incentivate svolte successivamente a tale data e per le quali ricorrono le condizioni previste dal presente Regolamento e dell'art. 113 del Codice.

Note del Regolamento:

L'incentivo è giustificato solo per quelle "attività tecniche" che rientrano nel novero dell'art. 113 del codice dei contratti pubblici. La giurisprudenza rimarca come l'art. 113, allo scopo di erogare l'incentivo, richieda l'effettivo svolgimento di una delle attività tassativamente elencate dalla norma di riferimento (cfr. Corte dei Conti, sez. contr., delib., 18.7.2019, n. 310).

ii Come rilevato dalla pronuncia della Corte dei Conti-sez. giur. Lombardia 18.7.2019, n. 310, il ricorso alla

prestazione incentivante deve risultare necessariamente coerente con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria dell'ente con particolare riferimento al programma biennale degli acquisiti. In carenza di un quadro economico che definisca nel dettaglio ogni singola voce del corrispettivo relativo al servizio o alla fornitura, è compromessa la stessa possibilità di determinare il valore del relativo fondo, diviene impraticabile la funzione di controllo e verifica intestata al direttore dell'esecuzione (alla cui nomina è subordinata, ex art. 113 comma II, la possibilità di remunerare le funzioni tecniche ivi tassativamente previste), sono impediti le "verifiche di conformità" che rappresentano le modalità attraverso cui il personale interno procede al controllo sull'avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati (cfr. le Linee guida ANAC n. 3 - par. 10.2)".

Cfr. anche Corte dei Conti Lombardia, delib. 18.7.2019, n. 310: "Va esclusa la possibilità di inserire disposizioni derogatorie del predetto precetto normativo che riconoscano detto compenso anche per appalti aventi ad oggetto prestazioni di valore inferiore a euro 500.000,00 o per i quali non sussista l'obbligo di nominare come direttore dell'esecuzione un soggetto diverso dal RUP".

Il Presidente

Prof. Enzo Fiano